

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

90036630516

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

MAMME PER LE MAMME VALDARNO

TIPO ATTIVITÀ

949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA ISIDORO DEL LUNGO 81

C.A.P.

52025

COMUNE

MONTEVARCHI

PROV.

AR

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

BTTVNC84H67C745T

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

BOTTECHERONICA

DATA 05/06/2019

IL FUNZIONARIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT MONTEVARCHI

L'ADDETTO

Lorena Cappellacci (1)

(1) Firma su delega del Direttore Provinciale



3 675 05/06/2019

0,00 **TZT19L0006750000F**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

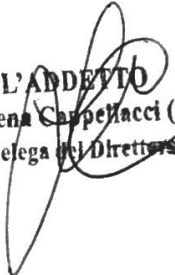
0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZT


L'ADDETTO
Lorena Carpenacci (1)
(1) Firma su delega del Direttore Provinciale





ATTO COSTITUTIVO **Organizzazione di Volontariato (ODV)**

In data 8 Maggio 2019, presso l'Ospedale S. Maria della Gruccia ubicata in Montevarchi, Viale Giacomo Leopardi, 52025, alle ore 18, si sono riunite le seguenti persone:

Antonella Aquiloni, nata a Montevarchi il 07-10-1982 e residente a Montevarchi (AR), Via Vincenzo Bellini N. 6, cittadina Italiana, codice fiscale QLNNNL82R47F656P;

Cinzia Alamanni, nata a Firenze il 29-05-1983 e residente a San Giovanni Valdarno (AR), Via 25 Aprile, cittadina Italiana, codice fiscale LMNCNZ83E69D612J;

Manuela Batignani, nata a Montevarchi il 17-02-1980 e residente a Terranuova Bracciolini (AR), Via del Poggiolo N. 1799, cittadina Italiana, codice fiscale BTGMNL80B57F656C;

Veronica Botteghi, nata a Città di Castello il 27-06-1984 e residente a San Giuliano Milanese (MI), Via Massimo Gorki N. 20, cittadina Italiana, codice fiscale BTTVNC84H67C745T;

Eva Bruschetini, nata a Montevarchi il 27-10-1987 e residente a San Giovanni Valdarno (AR), Via 2 Giugno n.7/A, cittadina Italiana, codice fiscale BRSVEA87R67F656A;

Valentina Stiatti, nata a Montevarchi il 13-02-1981 e residente a Montevarchi (AR), Via della Magnolia N. 20, cittadina Italiana, codice fiscale STTVNT81B53F656V;

Camilla Ferrario, nata a Montevarchi il 16-02-1985 e residente a Montevarchi (AR) Via di Cocoioni N. 74, cittadina Italiana, codice fiscale FRRCLL85B56F656J;

Consuelo Magrini, nata a Figline Valdarno il 12-10-1983 e residente a Montevarchi (AR), Via Ammiraglio Burzagli N. 166, cittadina Italiana, codice fiscale MGRCSL83R52D583Y;

Clara Carusi, nata a Montevarchi il 22-03-1982 e residente a Reggello (FI), Via di Caselli N. 42, cittadina Italiana, codice fiscale CRSCLR82C62F656E;

Alice Riccobono, nata a Figline Valdarno il 18-09-1990 e residente a Terranuova Bracciolini (AR), Via Frazione Ville 6/O, cittadina Italiana, codice fiscale RCCLCA90P58D583G;

Erika Maffei, nata a Montevarchi il 08-08-1983 e residente a Montevarchi (AR), Via Cennano 104, cittadina Italiana, codice fiscale MFFRKE83M48F656G;

Tessa Mugnai, nata a Montevarchi il 08-12-1981 e residente a San Giovanni Valdarno (AR), Via Duccio Galimberti N. 4, cittadina Italiana, codice fiscale MGNTSS81T48F656I;

Serena Stoppioni, nata a Fiesole (FI) il 22-02-1981 e residente a San Giovanni Valdarno (AR), Via Spartaco Lavagnini N. 122, cittadina Italiana, codice fiscale STPSRN81B62D575K.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Veronica Botteghi la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Serena Stoppioni quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: Mamme per le Mamme Valdarno ODV, da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Montevarchi all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

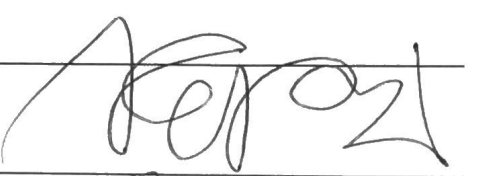
ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

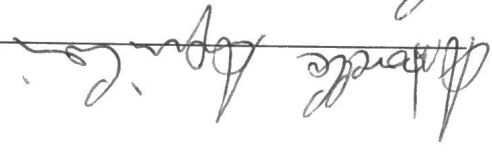
ART. 4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di

condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.;
- Promuovere ed organizzare incontri, eventi, dibattiti, manifestazioni sull'allattamento al seno e su una genitorialità consapevole;
- Organizzare gruppi di auto-aiuto in linea con uno dei "Dieci passi UNICEF-OMS per la promozione dell'allattamento al seno" che prevede, al punto 10, di "favorire la creazione di gruppi di sostegno alla pratica dell'allattamento al seno, in modo che le madri vi si possano rivolgere dopo essere state dimesse dall'ospedale o dalla clinica";
- Offrire spazi didattici sull'allattamento e sulla genitorialità in generale;
- Promuovere il riutilizzo e lo scambio tra famiglie di vestiti, oggetti, utensili per bambini;
- Promuovere una mentalità ecologica nell'educazione e nella cura dei figli;
- Organizzare momenti educativi e ludici per i bambini;
- Promuovere un'evoluzione più armonica della vita familiare;
- Contribuire alla diffusione di una cultura per la maternità consapevole;
- Diffondere informazioni corrette sull'evoluzione della gravidanza, del parto e del puerperio, per consentire alle donne una gestione maggiore della propria salute e contribuire alla demedicalizzazione dell'evento nascita;
- Favorire la ricerca e il confronto fra madri e coppie sugli aspetti relativi all'allattamento, allo svezzamento ed alla crescita del bambino;
- Collaborare con organismi pubblici e privati operanti nel campo della maternità e dell'infanzia, per ampliare le possibilità di intervento e scelta a favore delle famiglie;
- Produrre e distribuire materiale divulgativo e didattico in diverse forme;
- Promuovere tutte le iniziative che riterrà più idonee per la tutela della maternità e per la promozione dell'allattamento al seno;
- Promuovere la risoluzione del 1981 dell'OMS relativa al codice internazionale per l'immissione sul mercato dei sostituti del latte materno;
- Promuovere studi e ricerche sull'allattamento al seno e su tematiche e problematiche ad esso collegato, allo scopo di attuare una corretta assistenza alla madre durante il puerperio, nel pieno rispetto del suo benessere psicofisico; a tale scopo si ritiene necessario un rapporto culturale diretto con centri nazionali ed internazionali che svolgono attività e ricerca nella materia specifica;
- Creare uno spazio dinamico e ricco di proposte a sostegno della famiglia dove andare per star bene, divertirsi, incontrare, consultare, informarsi e condividere i valori (solidarietà, disponibilità, aiuto, professionalità);
- Ottenere finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione dei suddetti progetti.
- Offrire consulenze telefoniche o presso la sede legale dell'associazione o presso luoghi adibiti quali ospedali, consultori, case famiglia, strutture d'accoglienza e simili (previa autorizzazione concordata) o presso il domicilio;





Sig.ra Manuela Batignani

Sig.ra Cinzia Alamanni

Sig.ra Antonella Aquiloni

Letto, approvato e sottoscritto

ART. 8 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, se presenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

ART. 7 Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2019. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Consigliere: Tessa Mugnai

Tesoriere: Consuelo Magrini

Segretario: Serena Stopponi

Vice – Presidente: Manuela Batignani

Presidente: Veronica Botteghi

ART. 5 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione sia composto da 5 componenti, e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

- Creare opportunità di confronto con specialisti (ostetriche, pediatri, etc).
- 'educazione dei bambini, etc. a disposizione per la consultazione;
- Raccogliere un'ampia gamma di libri e dispense sull'allattamento, lo svezzamento, il sonno, argomenti proposti;
- alle donne in attesa, ai papà, agli operatori sanitari e a tutti coloro che sono interessati agli esperienze, organizzare gruppi di sostegno fra pari dove è possibile raccontare e condividere le proprie esperienze, organizzare incontri informativi e di confronto rivolti alle mamme che già allattano, utilizzare spazi appositamente allestiti per incontrarsi/confrontarsi con altre mamme;

Sig.ra Ver

Sig.ra Veronica Botteghi

Sig.ra Eva Bruschetini

Sig.ra Valentina Statti

Sig.ra Camilla Ferrario

Sig.ra Consuelo Magrini

Sig.ra Clara Carusi

Sig.ra Alice Riccobono

Sig.ra Erika Maffei

Sig.ra Tessa Mugnai

Sig.ra Serena Stoppioni

Veronica Botteghi

Eva Bruschetini

Valentina Statti

Camilla Ferrario

Consuelo Magrini

Clara Carusi

Alice Riccobono

Erika Maffei

Tessa Mugnai

Serena Stoppioni

Montevarchi, 5-6-2019

STATUTO

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: Mamme per le Mamme Valdarno ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Montevarchi e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.;

- Promuovere ed organizzare incontri, eventi, dibattiti, manifestazioni sull'allattamento al seno e su una genitorialità consapevole;
- Organizzare gruppi di auto-aiuto in linea con uno dei "Dieci passi UNICEF-OMS per la promozione dell'allattamento al seno" che prevede, al punto 10, di "favorire la creazione di gruppi di sostegno alla pratica dell'allattamento al seno, in modo che le madri vi si possano rivolgere dopo essere state dimesse dall'ospedale o dalla clinica";
- Offrire spazi didattici sull'allattamento e sulla genitorialità in generale;
- Promuovere il riutilizzo e lo scambio tra famiglie di vestiti, oggetti, utensili per bambini;
- Promuovere una mentalità ecologica nell'educazione e nella cura dei figli;
- Organizzare momenti educativi e ludici per i bambini;
- Promuovere un'evoluzione più armonica della vita familiare;
- Contribuire alla diffusione di una cultura per la maternità consapevole;
- Diffondere informazioni corrette sull'evoluzione della gravidanza, del parto e del puerperio, per consentire alle donne una gestione maggiore della propria salute e contribuire alla demedicalizzazione dell'evento nascita;
- Favorire la ricerca e il confronto fra madri e coppie sugli aspetti relativi all'allattamento, allo svezzamento ed alla crescita del bambino;
- Collaborare con organismi pubblici e privati operanti nel campo della maternità e dell'infanzia, per ampliare le possibilità di intervento e scelta a favore delle famiglie;
- Produrre e distribuire materiale divulgativo e didattico in diverse forme;
- Promuovere tutte le iniziative che riterrà più idonee per la tutela della maternità e per la promozione dell'allattamento al seno;
- Promuovere la risoluzione del 1981 dell'OMS relativa al codice internazionale per l'immissione sul mercato dei sostituti del latte materno;
- Promuovere studi e ricerche sull'allattamento al seno e su tematiche e problematiche ad esso collegato, allo scopo di attuare una corretta assistenza alla madre durante il puerperio, nel pieno rispetto del suo benessere psicofisico; a tale scopo si ritiene necessario un rapporto culturale diretto con centri nazionali ed internazionali che svolgono attività e ricerca nella materia specifica;
- Creare uno spazio dinamico e ricco di proposte a sostegno della famiglia dove andare per star bene, divertirsi, incontrare, consultare, informarsi e condividere i valori (solidarietà, disponibilità, aiuto, professionalità);
- Ottenere finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione dei suddetti progetti.
- Offrire consulenze telefoniche o presso la sede legale dell'associazione o presso luoghi adibiti quali ospedali, consultori, case famiglia, strutture d'accoglienza e simili (previa autorizzazione concordata) o presso il domicilio;
- Utilizzare spazi appositamente allestiti per incontrarsi/confrontarsi con altre mamme, organizzare gruppi di sostegno fra pari dove è possibile raccontare e condividere le proprie esperienze, organizzare incontri informativi e di confronto rivolti alle mamme che già allattano, alle donne in attesa, ai papà, agli operatori sanitari e a tutti coloro che sono interessati agli argomenti proposti;
- Raccogliere un'ampia gamma di libri e dispense sull'allattamento, lo svezzamento, il sonno, l'educazione dei bambini, etc. a disposizione per la consultazione;
- Creare opportunità di confronto con specialisti (ostetriche, pediatri, etc).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti

definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Il numero non deve essere inferiore a 7 persone fisiche.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo (co. 1-bis, art. 32 Cts).

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica/PEC;
- la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo Statuto, gli eventuali regolamenti, nonché, presa visione dell'informativa della privacy, di consentirne il trattamento dei dati personali, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione dell'associazione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi n° 3 giorni, dovrà versare al tesoriere dell'associazione la quota d'iscrizione. Il tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione, la cui domanda è stata accolta dall'Organo di amministrazione, sono denominati "soci ordinari"; le mamme peer che prestano in modo attivo la loro opera sono dette "volontarie", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori".

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci che abbiano rinnovato la tessera prima dello svolgimento della riunione e siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni dell'organo amministrativo;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea per non perdere il diritto di voto in assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o per mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Il socio moroso è automaticamente espulso, radiato dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte dell'organo amministrativo e con apposita annotazione nel libro soci.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta (mail, PEC, raccomandata) la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione se eletti dall'Assemblea:

- l'Assemblea
- l'Organo di amministrazione
- l'Organo di controllo

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Le cariche sociali all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice-presidente, Segretario, Tesoriere, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci. La durata degli organi sociali e degli Organi di controllo e garanzia è di 3 (tre) anni rinnovabili.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e che siano in pari con il pagamento della quota sociale annua d'iscrizione.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al segretario che provvede a verificarne la validità.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante affissione dell'avviso scritto nella bacheca posta presso la sede sociale o comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (convocazione quest'ultima che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione) e l'ordine del giorno; la convocazione può avvenire mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale o inviando

potrà
individualmente a tutti soci l'avviso, spedito almeno 7 giorni prima della data fissata, all'indirizzo mail/PEC risultante dal libro degli associati, od in assenza, per raccomandata al domicilio dichiarato all'atto dell'iscrizione a libro soci o consegnato a mano, oppure anche a mezzo telefax, telegramma.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
 - approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
 - delibera lo *scioglimento*;
 - delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione
- definisce gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- approva i programmi dell'attività da svolgere;
- individua le attività direttamente connesse alle proprie finalità esclusivamente per scopi di autofinanziamento dell'associazione senza fine di lucro;
- determina l'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera l'eventuale proroga della durata.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati⁴⁷.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge o del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti, e sono conservate a cura del Presidente o del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Organo di amministrazione in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea dei soci elegge un proprio Presidente. Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal presidente dell'associazione. Il suddetto verbale iscritto nel registro delle assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'associazione può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'assemblea straordinaria viene convocata:

- a) ogni qualvolta lo richiede il Presidente dell'associazione o persona dallo stesso delegata;
- b) qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Organo di amministrazione o del Collegio dei Revisori Contabili, se previsto.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- eleggere tra i propri componenti il Presidente il Vice-presidente; Dovete decidere se lo elegge l'Assemblea o l'Organo di amministrazione
- delegare determinati compiti al Presidente;
- nominare il Segretario ed il Tesoriere;
- nominare revocare un preposto nel caso di eventuali attività commerciali marginali: il primo preposto viene nominato direttamente dall'Assemblea ordinaria dei soci;
- attribuire a uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;

- amministrare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea, alla quale ne risponde direttamente;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
- nominare revocare un incaricato per lo svolgimento di eventuali attività marginali commerciali, qualora la legge lo richieda;
- sistemare i locali adibiti allo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- assumere l'eventuale personale dipendente dell'associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio, nonché irrogare sanzioni disciplinari ai lavoratori colpevoli di inadempimento contrattuale;
- determinare il compenso dei Revisori Contabili (qualora previsto) solo se non soci;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- delegare al Presidente o ad un comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione;
- elaborare il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relativa all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il bilancio consuntivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relativa all'esercizio annuale trascorso;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all'assemblea dei soci;
- proporre all'assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- deliberare circa l'ammissione o il rigetto della domanda gli aspiranti soci;
- radiare dall'Organo di amministrazione i membri che sono stati assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte consecutive alle riunioni dello stesso;
- deferire al Collegio dei Probiviri i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta;
- nominare i componenti del Collegio Arbitrale di spettanza dell'associazione;
- radiare i soci che siano stati inattivi senza giustificazione negli ultimi 4 (quattro) mesi precedenti la convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria che sia.

Delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e successivamente depositato nel registro delle riunioni dell'Organo di amministrazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compresi tra 5 (cinque) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni, e rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, l'Organo di amministrazione provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

Le eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di amministrazione, effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I mandato dei nuovi consiglieri scade insieme al mandato di quelli che

sono in carica all'atto della loro nomina. Qualora vengono a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

La carica di membro dell'Organo di amministrazione è incompatibile con quella di revisore contabile e/o Probiviro; altro motivo di incompatibilità è individuato nelle eventuali cariche direttive/di revisore/provibiro ricoperte dal singolo in altre associazioni che abbiano scopo, finalità e attività affini.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri dell'Organo di amministrazione devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistano a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza. Nessun compenso spetta ai membri dell'Organo di amministrazione; è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'associazione.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta al mese, ma anche ogni qualvolta se ne manifesti la necessità qualora ne facciano richiesta scritta almeno 2 (due) membri dell'organo sociale (in questo secondo caso, la riunione deve avvenire entro n° 7 giorni dal ricevimento della richiesta).

Ogni membro dell'Organo di amministrazione dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto per raccomandata o consegnata a mano almeno n° 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione non che a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica/PEC o mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale.

Soltanto in caso di urgenze l'Organo di amministrazione potrà essere convocato nello stesso giorno. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 7 (sette) dei soci aventi diritto di voto.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

L'assemblea Generale degli scritti a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente.

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'organizzazione di volontariato. Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che l'Organo di amministrazione ritenga opportuno delegargli.

Il presidente deve assolvere in particolare i seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale dei soci, dell'Organo di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e dell'Organo di amministrazione;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- deliberare sull'ammissione di nuovi soci, nonché predisporre l'eventuale radiazione di soci che siano stati inattivi negli ultimi 6 (sei) mesi o non abbiano provveduto a pagare la quota sociale annua di iscrizione entro n° 3 mesi dalla data di scadenza;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione del locale a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, lasciandone debitamente quietanza;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea generale dei soci, dell'Organo di amministrazione o di altro organo sociale;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti esclusiva competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- redige la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- delibera spese in nome e per conto dell'associazione, per un importo massimo deciso ogni anno dall'assemblea ordinaria;
- stipula convenzioni tra l'associazione ed altri enti o soggetti pubblici o privati previa delibera dell'organo amministrativo che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodisce una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o cessato.

ART. 10 (Segretario)

Il Segretario assiste il Presidente; è eletto dall'Organo di amministrazione e dura in carica per 3 anni rinnovabile.

I compiti del segretario sono quindi in particolare:

- è il tenutario responsabile della corretta compilazione, aggiornamento ed archiviazione di qualunque verbale assembleare, di consiglio, revisionale, etc, oltre che dei libri e dei registri sociali;
- verifica la regolarità della costituzione delle varie assemblee, del raggiungimento del quorum, delle deleghe firmate;
- interviene in assemblea;
- disbriga le pratiche di postalizzazione e ricezione della corrispondenza;
- redige assieme al Tesoriere il rendiconto della passata gestione ed il budget previsionale di quella subentrante.

ART. 11 (Tesoriere)

E' il consigliere a cui spetta il compito di tenere, controllare ed aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad esso sottende; cura la gestione della cassa dell'associazione e, in concerto con il Segretario, redige il bilancio d'esercizio e la relativa relazione; riscuote le entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute

ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 17 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio od il rendiconto annualmente e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:
Richiesta scritta all'Organo di Amministrazione

ART. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra Antonella Aquiloni

Antonella Aquiloni

Sig.ra Cinzia Alamanni

Cinzia Alamanni

Sig.ra Manuela Batignani

Manuela Batignani

Sig.ra Veronica Botteghi

Veronica Botteghi

Sig.ra Eva Bruschetini

Eva Bruschetini

Sig.ra Valentina Stiatti

Valentina Stiatti

Sig.ra Camilla Ferrario

Camilla Ferrario

Sig.ra Consuelo Magrini

Consuelo Magrini

Sig.ra Clara Carusi

Clara Carusi

Sig.ra Alice Riccobono

Alice Riccobono

Sig.ra Erika Maffei

Erika Maffei

Sig.ra Tessa Mugnai

Tessa Mugnai

Sig.ra Serena Stoppioni

Serena Stoppioni

REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO

TERRITORIALE DI MONTEVARCHI

IL 05-06-2019 AL N. 675 SERIE 3

Montevarchi, 5-6-2019



L'ADDETTO
 Lorena Cappelletti (1)
 (1) Firma su delega del Direttore Provinciale